

ANNA MARIA GIOMARO

INTORNO ALL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI UN BREVE
DI CLEMENTE XI CIRCA LA ROTA DI URBINO (E DI PERUGIA)

Le Risoluzioni del Collegio Generale (o Rotale)¹ di Urbino nell'anno

¹ Fra i libri della Congregazione dello Studio di Urbino (cioè dell'organo appositamente costituito all'interno del Collegio dei Dottori per l'amministrazione dell'insorgente impegno "didattico-universitario" del Collegio stesso: cfr. F. MARRA, *Chartularium. Per una storia dell'Università di Urbino*, Urbino 1975 – ora anche in *Studi Urbinati* LXXVI, n.s. A n. 60,3-4, pp. 535-860 – in part. p. 22 ss.), con il numero 111, e unico del suo genere, si trova un Libro E delle Risoluzioni del "Collegio Generale" o "Collegio Rotale". Non deve far meraviglia. Le *Constitutiones seu Reformationes Collegii Doctorum Urbini* del 1576, infatti, prescrivevano che «Teneantur tamen referre in librum Decretorum Collegii singulas resolutiones faciendas extra decisiones causarum secundum varias opportunitates, et causas» (l'importante documento, altrimenti di difficile reperibilità, è ora riportato per intero in A.M. GIOMARO, *Ancora sul Collegio dei Dottori. Rassegna di fonti e documenti editi ed inediti*, in *Studi Urbinati* LXXX, n.s. A n. 64,3-4, pp. 239-460, in part. è il doc. XV p. 334 ss., e per le note tecniche p. 245 nt. 14). D'altra parte la Congregazione dello Studio, sorta come organo composito in cui accanto a tre Dottori rientrano altri tre soggetti deputati dal Consiglio cittadino dei Quaranta, ha anche compiti di amministrazione di un patrimonio che si fa sempre più ingente, e deve dunque avere una sua documentazione separata.

Un libro "E" suggerisce l'esistenza di una serie di libri dello stesso tipo: e infatti in uno dei verbali (in GIOMARO, cit. è il documento CXXXIII, p. 447), si cita anche un «libro D delle nostre Risoluzioni, pag. 121». Al proposito annotavo come le Risoluzioni del Collegio generale risultino «scritte con scansione giornaliera come i Verbali della Congregazione, ma con intestazione meno formale (manca l'invocazione iniziale; manca generalmente la formula notarile dell'incipit; manca il rendere grazie finale, ecc.); non di mano di un notaio come i Verbali della Congregazione, ma di un semplice Segretario fra i coadunati; con elencazione dei presenti – quando c'è – molto più ampia del numero che risulta in genere per la Congregazione dello Studio, la quale – si ricorda – è composta di soli 10 membri. Il Collegio Generale, o Rotale, evidentemente raduna tutti i Dottori della città di Urbino, è il "Collegio

1764 documentano² una particolare vicenda relativa all'avvicendamento dei giudici nella Rota di Perugia³ e – si potrebbe forse dire – un tentativo di affrancazione dei perugini rispetto al vincolo loro imposto da Clemente XI di avere almeno un giudice proveniente dal Collegio dei Dottori della città feltresca⁴.

dei Dottori” appunto. La sua competenza (a fronte di quella della Congregazione dello Studio che deve fra l'altro amministrare il notevole patrimonio dello Studio stesso) appare indirizzata a regolamentare il “gioco” dei giudici nel Tribunale di Rota: e ne possiamo considerare gli aspetti attraverso i contenuti delle Risoluzioni del Libro E. Ma sono evidenti i rapporti con la Congregazione dello Studio e le ingerenze di competenza».

Nel Libro E sono contenute le Risoluzioni dal 1762 al 1822: fra le ulteriori pagine bianche rimangono però un foglio di carta assorbente molto macchiato e alcuni foglietti con brevi note relative all'anno 1823 (per es. “*Si addottorò in Teologia il Sig. Canonico Penitenziario di Cantiano Buffalini*”, ecc.), al 1824 e 1825 (per es. “*20 maggio 1824. ... in quell'occasione fu eletto il Priore per l'anno 1825*”, ecc.).

² E ciò per una lunga serie di annotazioni (e di carte), pressochè ininterrottamente dalla carta 5 alla 18 (il solo verbale del 31 luglio esula dal problema, ma occupa ben poco spazio: cfr. *infra* nt. 38): 26 marzo (cc. 5r.-5v.); 29 marzo (cc. 5v.-8r.); 4 maggio (cc.8v.-9v.); 31 maggio (cc.9v.- 12v.); 19 giugno (cc. 12v.-13v.); 30 giugno (cc.14r.-14v.); 8 luglio (cc.14v.-15v.); 13 luglio (cc.15v.-16v.); 31 luglio (c. 16v.-17r.); 9 agosto (cc. 17r.-18r.); 4 ottobre (cc. 18r.-18v.).

³ Circa il profilo istituzionale della Rota di Perugia si veda B. FRATTEGANI, *Il tribunale della Rota perugina*, in *Bollettino della Deputazione di Storia Patria per L'Umbria* XLVI, 1949, p. 5 ss., che ne ricostruisce i tratti sulla base delle costituzioni e dei documenti normativi che hanno costellato la sua storia. Un'analisi condotta anche attraverso la “documentazione prodotta nell'esplicarsi dell'attività dell'istituzione stessa o comunque a essa riferita anche se proveniente da organi diversi” è quella fornita da Clara CUTINI, *Il tribunale della Rota di Perugia*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime*, Milano 1993, p. 287 ss. (ivi bibliografia ulteriore).

⁴ Mi riferisco al breve *Cum sicut* del 30 gennaio 1706. Già nel 1705 (18 agosto) col breve *Ubi primum* Clemente XI aveva disposto analogamente che ad un dottore urbinato fosse riservato in perpetuo un posto nella Rota di Macerata: «*Illius itaque dignitati amplificandae, excitandisque ad Studia Laudabilium disciplinarum, et praesertim Iurisprudentiae, quae adeo Reipublicae est usui, Civium animis, non parum conducere posse rati, ut e Collegio vestro aliquis inter Iudices Rotae, ut vocant, Maceratensis perpetuo censeatur, eum vobis locum addicendum fore putavimus, et re ipsa numer addiximus*» (disposizione confermata poi nel 1721 da Innocenzo XIII, *Aequum arbitramur*). Cfr. F. MARRA, *op. cit.*, p. 214 ss.; cfr. anche P. DE CRESCENTINI, *Sulle origini della storia del tribunale di Urbino*, in A.M. Giomaro, P. De Crescenti-

Il Papa urbinato (Gianfrancesco Albani)⁵ con suo Breve *Cum sicut*, del 1706, aveva disposto *ut de caetero perpetuis futuris temporibus unus ex Auditoribus Tribunalis Rotae praefati, quotiescumque eosdem quatuor Auditores renovari contigerit e Civibus dictae Civitatis Urbinatensis qui in illius Studii generalis Universitate ad Doctoratus lauream in utroque jure promoti, necnon Collegio etiam generali, ut vocant, Doctorum ipsius Civitatis adscripti fuerint, ac caeteroquin qualitatibus in Tribunali praefati erectione, seu alias requisitis praediti reperiantur, ab illis, ad quos spectat, servatis alis servandis, aligi, eu assumi debeat, auctoritate Apostolica tetenore praesentium statuimus, et ordinamus.*

Nel 1764 il Dottore urbinato a Perugia era Francesco Veterani, il quale in quell'anno, era stato chiamato a ricoprire il posto di Uditore alla Rota di Ferrara.

La questione comincia a comparire nelle carte del Collegio a partire dalla seduta del 26 marzo.

Al margine sinistro del verbale relativo, si annota in sintesi l'argomento trattato con le parole *“Si notifica in Collegio una pretensione dei Signori Perugini riguardo al Posto d'Uditore da dimettersi alla metà del quadriennio del Signor Veterani”*: e la *“pretesa”*, la *“pretensione”*, di cui si tratta è quella di eleggere in luogo del Veterani non un altro urbinato, come – dicono gli Urbinati – vorrebbe la disposizione di Clemente XI, ma un perugino.

Par di intendere ben chiara la strategia che sta dietro a questa *“pretesa”*. Già Perugia nel 1674 aveva ottenuto di introdurre un Dottore perugino nel numero dei quattro giudici di Rota, che di norma avrebbero dovuto essere tutti quattro *«Exteri, seu Forenses»* (come disposto nel breve istitutivo di Clemente VII)⁶; poi con l'accordo del 1688 aveva offerto un posto stabile,

ni, *Breve traccia per una storia dell'avvocatura urbinata* (= *Studi Urbinati* 77, 2010, n.s. A n. 60,1-2), p. 41 s.

⁵ Giovanni Francesco Albani, 1649-1721, al soglio pontificio come Clemente XI dal 1700.

⁶ All'inizio del breve *Cum sicut*, cui si farà poi sempre riferimento, Clemente XI ricorda l'istituzione della Rota perugina, per disposizione di Clemente VII con Breve del 1530 (l'insediamento avvenne tuttavia due anni dopo, nel 1532), che si doveva comporre di quattro giudici *Exteri o forenses* (*«ut quatuor Auditores quibus Tribunal hujusmodi constat, Exteri, seu Forenses esse deberent»*). Lo stesso *Cum sicut* rammenta come successivamente, nel 1674, il papa Clemente X avesse confermato la delibera dei Priori perugini che disponeva l'inserimento di diritto di un dottore di Perugia (*«nunc tamen unus eorum juxta aliarum recentis memoriae Clementis Papae X. Praedecessoris pariter nostri in eadem forma Brevis emanatarum lite-*

fra i tre rimasti, ad un Dottore di Macerata “scambiandolo” con un posto nella Rota di Macerata per un Dottore di Perugia; ora vorrebbe iniziare una sostituzione di uno dei due *forenses* rimasti con altro perugino.

Ma su quel posto, lasciato libero da Francesco Veterani, ha già messo gli occhi da Urbino il Canonico Antimo Paltroni, che subito si è dato a brigare presso il Vescovo di Perugia e l'Abate Alessandri, anch'egli Uditore nella Rota perugina, per ottenere la successione.

Così si legge nel verbale del 26 marzo:

A dì 26 Marzo 1764

Fu tenuto Collegio Rotale, in cui doppo essersi state distrigate le / cause con l'intervento dei Signori, cioè

L'Illustrissimo Signor Avvocato Francesco Maria Bisigotti Priore

Sig. Paolo Ugolini

Sig. Francesco Gueroli

Sig. Fabio Biachini

Sig. Canonico Antimo Paltroni

Sig. Avvocato Pietro Maschi

L'Illmo Canonico Paltroni rapresentò, che avendo avuta notizia, / che il Signor Abbate Veterani era stato eletto Uditore della / Rota di Ferrara, aveva in Perugia fatto qualche passo colla / speranza di essere surrogato al detto Signor Veterani doppo / la di lui rinunzia, ma siccome, e per Lettera di Monsignor Vescovo di questa città, e del Signor Abbate Alessandri Uditore / di questa Rota veniva avvisato, che li Signori Perugini / ancorchè non sia seguita la formale rinunzia del / Signor Veterani, anno già risoluto di non fare altra e/lezione, che di un Perugino in suo luogo da durare / il pezzo del quadriennio infino al fine d'aprile del / 1766<;> quindi li Signori convocati videro necessario di avanzare i loro passi a Roma per impedire un / sì notevole pregiudizio, e per tal effetto fu ordinato di / unanime consenso al predetto Signor Canonico Paltroni di / scriverne a nome

rarum dispositionem ex Doctoribus Legistis, qui de Collegio dictae Civitatis Perusinae existant»). Riferisce, infine, di come un terzo giudice dovesse venire da Macerata (la convenzione che stabiliva tale provenienza, del 1688, prevedeva uno scambio di giudici fra le due Rote: «*et alter in vim conventionis alias inter eandem Civitatem, Perusinam, ex una, et Civitatem pariter nostram Maceratensem*»). Su questa evoluzione ampiamente B. FRATTEGANI, *op. cit.*, p. 38 ss. Secondo il Frattegiani l'esigenza di imparzialità che aveva consigliato (forse) la disposizione relativa ai giudici *exteri seu forenses* deve cedere di fronte ai vantaggi rappresentati dalla possibilità di avere un maggior numero di concorrenti, più facilmente reperibili, e di valore, in quanto si può far riferimento all'alto Collegio dei Dottori di Perugia. Più cauto il Bonazzi (L. BONAZZI, *Storia di Perugia dalle origini al 1860*, II, Perugia 1879, p. 382).

comune al Signor Canonico Giovanni Battista / Venturucci, che si tratteneva in Roma, accludendo al medesimo le credenziali del Collegio per l'Eminenza Albani e Cardinale Palatino, ed il Signor Paltroni accettò tal commissione.

È decisione dei Dottori di Urbino quella di portare la questione a Roma presso i maggiorenti della Curia per il tramite di un Dottore di Urbino e ora Uditore a Macerata, il Canonico Giambattista Venturecci (o Venturucci).

Il verbale seguente è datato 29 Marzo⁷, tre giorni dopo, e documenta il coinvolgimento sul problema di molte personalità della Curia Romana, il Cardinale Albani⁸, il Cardinale Rezzonico⁹, il Cardinale Lante¹⁰, il Cardina-

⁷ Si tratta di un lungo verbale “aperto”, in quanto sotto la stessa data sono riportate notizie e trascrizioni di documenti anche più recenti (in gran parte riportati in seguito), e cioè: 1) è riportata dapprima la lettera inviata al Canonico Venturucci, Dottore del Collegio di Urbino, nominato Uditore nella Rota di Macerata, e momentaneamente, per suoi motivi, a Roma (datata 30 marzo); 2) poi la lettera di “presentazione” ai singoli Cardinali che il Venturecci avrebbe contattato (“*E.mo e Rev.mo Signore Signor Padrone Colendissimo. La indispensabile necessità in cui siamo di sostenere i diritti, e le convenienze/ non meno di questa nostra Patria, che di questo Collegio, ci obbliga a umiliare all'Eminenza Vostra le riverenti nostre suppli-che, perché voglia degnarci dell'alto / suo Patrocinio in una differenza, che abbiamo con la Città di Perugia. Sarà questa partecipata a sua Eminenza dal Signor Canonico Giambatta Venturecci Uditore di Ma/cerata, che avrà anche il pensiero di rapresen-tarle i fondamenti, che abbiamo / per opporci giustificatamente alle idee, che la parte avversa coltiva con nostro / gravissimo pregiudicio; e sperando di rimanere consolati, abbiamo l'onore di baciar/le con profondo rispetto la sacra Porpora*”: è datata 2 aprile); 3) la notizia dei primi contatti del Venturecci (poi riportata in questo scritto) (datata 5 aprile); 4) la comunicazione fatta al Presidente della Legazione di Urbino interpellato dallo stesso Venturecci (“nel mese d'Aprile”: c. 7r.); 5) la risposta adesiva dello stesso (in data 14 aprile); 6) un primo memoriale in cui si espone il problema al pontefice Clemente XIII (del 26 aprile); 7) la lettera di Mons. Arcivescovo di Tessalonica al Canonico Paltroni (datata anch'essa 26 aprile).

⁸ Che il Cardinale Albani (Alessandro 1692-1779? Giovan Francesco 1720-1803? rispettivamente fratello e pronipote del papa urbinato Clemente XI) dovesse essere e sentirsi anche personalmente coinvolto nella vicenda (che fra l'altro riguardava direttamente un Breve del rispettivo fratello e prozio) è ben naturale.

⁹ Si tratta molto probabilmente di Giovanni Battista Rezzonico (1740-1783), quarto dei cinque figli di Aurelio Rezzonico fratello del papa Clemente XIII (al secolo Carlo Rezzonico), che molto aveva influito per l'ascesa cardinalizia del nipote.

¹⁰ Dovrebbe trattarsi di Federico Marcello Lante Montefeltro della Rovere

le Stoppani¹¹, il Cardinale Ganganelli¹², il Cardinale Torregiani Segretario di Stato¹³, e il Cardinale Negroni¹⁴:

29 Marzo 1764

[...]

Rispose alli 5 Aprile il Signor Canonico Venturucci al nostro Collegio, dicendo che aveva già / rappresentate le nostre premure con tutto il calore alli Signori Cardinali Albani, Rezo/nico, Lante, Stoppani, Ganganelli, Torigiani Segretario di Stato, e all'Eminentissimo Negroni / Promotori, e che siccome aveva lasciata loro una promemoria concernente i nostri / Privilegi, così essendoli poi giunta due giorni appresso le sudette credenziali, stimò superfluo presentarle.

A sua volta, pregato di un suo conforto nella vicenda, il Presidente della Legazione di Urbino, Monsignor Antonio Branciforte Colonna, arcivescovo di Tessalonica¹⁵, consiglia, di inviare al Papa Clemente XIII¹⁶ un memoriale

(1695-1773), il cui nome lo ricollega decisamente a Urbino. Per un lungo periodo, prima della sua nomina cardinalizia avvenuta nel 1743, era stato Presidente della Legazione di Urbino.

¹¹ Il cardinale Gianfrancesco Stoppani (1695-1774) era stato Presidente della Legazione di Urbino negli anni 1747-1756, figura di grande rilievo culturale, cui Ulrico Agnati attribuisce “il merito complementare – accanto a quello primario del Fabretti – per la realizzazione materiale del progetto” di un museo archeologico a Urbino (cfr. U. AGNATI, *Per la storia romana della provincia di Pesaro e Urbino*, Roma 1999 p. 92 ss.).

¹² La famiglia del Cardinale Gian Vincenzo Antonio Ganganelli (1705-1774), che sarà poi papa Clemente XIV, era originaria di Borgo Pace; lui stesso, il nostro, era nato a Sant’Arcangelo di Romagna, a Urbino aveva studiato, e a Urbino per vari anni aveva insegnato filosofia e teologia come frate minore conventuale col nome di Lorenzo, prima di passare a Roma, consigliere dell’Inquisizione, alla corte di Benedetto XIV.

¹³ Si tratta del Cardinale Ludovico Maria Torrigiani (1697-1777).

¹⁴ Il cardinale Andrea Negroni (1710-1789) aveva condotto i suoi primi studi presso il Collegio degli Scolopi di Urbino, prima di intraprendere la carriera curiale.

¹⁵ Resse la Legazione di Urbino dal 1759 al 1766, quando gli successe il napoletano Mons. Pasquale Acquaviva d’Aragona.

¹⁶ Regnante dal 1758 al 1769.

il cui tenore è riportato al verso della carta 7 del Libro E delle Risoluzioni del Collegio Rotale¹⁷.

Beatissimo Prencipe – si legge appunto alla carta 7v., e sempre sotto la data del 29 marzo 1764 –

Beatissimo Prencipe

Il Confaloniero, Priori e Dottori del Collegio Rottale della Città d'Urbino, Umilissimi / Servi, e sudditi di Vostra Santità con profondo rispetto genuflessi a' Santissimi Piedi umil/mente espongono come insino dal Anno 1706 la Sacra memoria di Clemente XI si degnò con suo Breve di condescendere ad una supplica umilia/tagli dalla Città di Perugia, perché in questa Rota occupasse perpetua/mente un posto di Uditore un Dottore di questo nostro Collegio, e la pra/tica costantemente operata infino ad ora è stata del tutto coerente al / tenore del sudetto Breve, e delle Costituzioni del Collegio dei Dottori di Perugia. / Dovendo presentemente dimettere quel Posto l'Abbate Vetterani loro concitadino / già eletto Uditore nella Rota di Ferara, li Signori Perugini hanno presa la / strana risoluzione non solo di sospendere la nomina, ed elezione rispettivamente di altro Urbinate, ma ancora di sostituire un Perugino senza / onorario quale dicono lucrarsi dalla Città per le sue presenti urgenze du/rante il corso del presente quadriennio, che aveva a terminare a tutto Aprile / del Anno 1766. Siccome dunque con piena fiducia alla Paterna / Clemenza della Santità Vostra la fedelissima Città d'Urbino religiosamente zelante per l'indennità de' suoi Privilegij umilmente supplicandola a non concedere / alli Signori Dottori del Collegio di Perugia la deroga delle loro Costituzioni, e / così benignamente accordare agli Servitori <vostri>, che venendo il caso della nova / nomina, che dovranno fare, essa sortisca in Perugia il pieno suo effetto con la positiva elezione di uno delli tre Urbinati, che conforme il solito saran/no a quella Città presentati, che quam Deus &c.

¹⁷ Lo stesso Presidente della Legazione, in riscontro al memoriale che gli viene inviato per la trasmissione a Roma, scrive al canonico Paltroni: “*Colla Posta di questa sera io trasmetto al Cardinale Segretario di Stato il / memoriale da Vostra Signoria inviatomi, e lo accompagno insieme colle mie più effi/caci premure. Se mai saranno in appresso necessarj i documenti di giustifica/zione del privilegio di codesta Città non lascierò di renderla avvertita, / affinché ella possa innoltrarmeli. Ella deve essere persuasa, che io inter/porrò volentieri l'opera mia perché codesta Città sia mantenuta nel possesso / dello stesso Privilegio, siccome in ogni altro incontro mi farò ugualmente / un piacere di mostrare la particolare considerazione, che ho per la medesima, / e con vera stima mi confermo, Pesaro 26 Aprile 1764, Affettuosissimo Servo A. Arciv. di Tessalonica*” (è lettera riportata nello stesso verbale del 29 marzo, alla carta 8r.).

La partita che oppone Urbino a Perugia è dunque aperta, e, considerandola attraverso i verbali delle Risoluzioni del Collegio urbinato, sembra volgere a favore della città feltresca.

Così, agli inizi del mese di maggio, si dà atto della comunicazione ufficiale da parte dell'Uditore trasferito, e da questa sembra trasparire la pacifica sicurezza che la procedura solitamente usata per la surrogazione¹⁸ (che richiedeva, di norma, la presentazione a Perugia di una rosa di tre nomi di eleggibili fra i quali i Dottori perugini avrebbero operato la loro scelta)¹⁹ non avrebbe incontrato ostacoli.

Adi 4 Maggio 1764²⁰

Dopo terminato il Collegio Rotale per la definizione delle cause tenuto in detto gior/no, in cui intervennero li infrascritti Signori Giudici Votanti cioè

L'Illustrissimo Signor Francesco Bisigotti Priore

Signor Archidiacono Pinzoni

Signor Conte Ludovico Palma

Signor Canonico Benedetto Cicarini

Signor Uditore Francesco Veterani

Signor Fabio Biachini

Signor Francesco Gueroli

Signor Canonico Antimo Paltroni

¹⁸ Il caso era contemplato in astratto nelle Costituzioni Rotali perugine, le quali, dopo aver imposto al cap. III che i nuovi giudici dovessero prestare giuramento di non recedere arbitrariamente dall'incarico, nel cap. IV disponevano però "*de subrogatione facienda in locum recedentis vel deficientis quacumque causa*", pur stabilendo gravissime conseguenze per il recedente (*infra*, nt. 31). Rimane distinto il caso dell'assenza o impedimento temporaneo per il quale è richiesta la debita licenza da concedersi da parte dei Magistrati della città: in tal caso si prevede una sostituzione (ma non sempre: gli atti, *in expeditionibus et definitionibus*, risultano comunque validi con la presenza di due soli giudici).

¹⁹ Secondo un complesso rituale in base al quale per ogni "porta" si costituiva negli anni un consiglio di saggi (che poi veniva costantemente mantenuto) per giungere all'individuazione di venti "elettori" cui era affidato il compito di esaminare i requisiti dei candidati per lo spazio di otto giorni (*per octo dies ante*) e di pervenire alla scelta effettiva (cfr. FRATTEGANI, *op. cit.*, p. 55 ss.).

²⁰ Libro E = Verbali CS., vol. 111, 8v.-9v. Questa risoluzione è stata riportata anche in A.M. GIOMARO, *Ancora sul Collegio dei Dottori* cit., doc. CXXX a p. 443 s., con epigrafe: "*Risoluzioni del Collegio Generale (o Rotale): il rapporto con la Rota di Perugia e il sistema di avvicendamento dei giudici ordinari e soprannumerari*".

Il sudetto Signor Uditore Veterani rappresentò ai Signori Votanti essere egli già desti/nato alla Rota di Ferrara, e perciò dopo il corrente mese rimaneva / vacante l'Uditorato di Perugia da esso occupato, onde lo deduceva / a notizia dei medesimi Signori Votanti, affinché fossero venuti a tenere / del Breve della S.^a Memoria di Clemente XI alla nomina / delli 3 sogetti da presentarsi al Collegio dei Signori Dottori di Perugia / per riempire il luoco vacante di detto Uditorato. Insequela pertanto della sudetta dichiarazione, fu data comunicazione alli nostri Cancellieri / di fare affiggere ai soliti luoghi le notificazioni, e scrivere alli / Signori Dottori del nostro Collegio assenti ad ogetto, che chiunque di loro / avesse desiderato concorrere alla medesima Rota di Perugia / debba trasmettere li requisiti dentro il corrente mese, per indi / venire alla nomina dei detti sogetti da presentarsi come / sopra ai Signori Dottori del Collegio di Perugia per surogare / altro urbinate in quel posto./

Evidentemente, però, la successione di un altro urbinate al Veterani non doveva andare de plano se il successivo verbale racconta una riunione eccezionale del Collegio in un giorno eccezionale (*“Nel detto giorno quantunque festivo dell'Ascensione del Signore fu per ordine dell'Illustrissimo Signor Giovanni Francesco Bisigotti Priore arradunato il Collegio generale”*). In tale riunione si prende atto di un nutrito scambio di lettere relative alla questione, alcune delle quali sono lette in consiglio e riprodotte nel verbale, altre sono evidentemente tralasciate, ma se ne avverte in ogni caso la traccia.

In qualche modo i magistrati di Perugia (i Decemviri, come poi sapremo)²¹ avevano fatto ben intendere che si sarebbero assolutamente rifiutati di procedere come di solito alla scelta di un Uditore fra i tre che – come di prassi – il Collegio urbinate avrebbe ritenuto di proporre²², e, conseguentemente, i

²¹ Costituiscono la suprema magistratura cittadina, per lo meno dal XIII secolo fino al XIX (cfr. S. SIEPI, *Descrizione topologico-istorica della città di Perugia. Pt. Topologica*, p. 31 ss.), eletti fra gli antichi rettori dei 44 Collegi delle Arti, ed in particolare tre dai Collegi della Mercanzia e del Cambio, e sette dagli altri. Duravano in carica due mesi, prorogati poi a tre, per disposizione di Giulio II nel 1511.

²² Nel verbale precedente del 4 maggio si stabiliva soltanto che si dovesse fare velocemente un avviso e si dovesse dare a tutti comunicazione della cosa: si chiedeva cioè *“di fare affiggere ai soliti luoghi le notificazioni, e scrivere alli Signori Dottori del nostro Collegio assenti ad ogetto, che chiunque di loro avesse desiderato concorrere alla medesima Rota di Perugia debba trasmettere li requisiti dentro il corrente mese, per indi venire alla nomina dei detti sogetti da presentarsi come sopra ai Signori Dottori del Collegio di Perugia per surogare altro urbinate in quel posto”*.

notabili del Collegio urbinato dovevano aver intensificato le loro lagnanze a Roma. Infatti le prime due lettere riprodotte (ambidue del giorno precedente 30 maggio, “*giunte per espresso da Pesaro*”, sono del Presidente della Legazione di Urbino, il quale allega una nota pervenutagli con data 26 maggio dalla Segreteria di Stato di Roma che laconicamente impone “*a Monsignor Governatore di Perugia, che faccia intendere a quei pubblici Rappresentanti essere mente di Nostro Signore, che sia prontamente rimpiazzato in Persona di un urbinato il posto, che resterà vacante in quella Ruota alla partenza dell' Abate Veterani*”: di “*quei pubblici Rappresentanti*” di Perugia evidentemente e della loro pretesa di “autonomia” da Urbino doveva aver parlato un ulteriore ricorso²³ urbinato che tuttavia non abbiamo.

Adì 31 Maggio 1764

Nel detto giorno quantunque festivo dell'Ascensione del Signore fu per ordine dell' / Illustrissimo Signor Giovanni Francesco Bisigotti Priore arradunato il Collegio generale, / nel quale furono lette le seguenti Lettere giunte per espresso da Pesaro d'ordine / di Monsignor Presidente, cioè una a questo Signor Luogotenente con entro copia / di altra del Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato, ed un'altra al / Canonico Paltroni del seguente tenore //

Coll'Ordinario di ieri ricevei una Lettera della Segreteria di Stato in data dei 26 dello spirante, colla quale mi viene notificato, che nello stesso corso di Posta si dava ordine a Monsignor Governatore di Perugia di far intendere a quei pubblici Rappresentanti essere mente di S. di Nostro Signore, che sia prontamente rimpiazzato / in Persona di un urbinato il posto, che resterà vacante alla partenza / del Signor Uditore Veterani. Io pertanto nel trasmettere per espresso a codesto Luogotenente copia di detta Lettera, perché la partecipi a codesti Signori non lascio / di rendere anche intesa Vostra Signoria delle sovrane determinazioni della S.^a sua / in comprova di quel piacere, che ne risento, e della sincera stima con / cui mi confermo

Pesaro 30 Maggio 1764

Affettuosissimo servo
Antonio di Tessalonica

Fori Al Signor Canonico Paltroni
 Antonio Colonna Branciforte Presidente
 Al Signor Luogotenente d'Urbino

²³ Che di un “ricorso” si tratti si legge più oltre, nella lettera dei Decemviri di Perugia “*Agli Ill.mi Signori Signori Osservandissimi Li Signori Confaloniere, e Priori di Urbino*” datata 8 giugno 1764: ma certamente il termine non ha qui un valore tecnico.

Luogotenente. Giuntaci Lettera del Signor Cardinale Segretario di Stato concernente / esser mente di Nostro Signore, che sia prontamente rimpiazzato in Persona di / un'urbinate il posto, che resterà vacante nella Ruota di Perugia per la / partenza dell'Abbate Veterani; Noi perciò inclusa vi ne trasmettiamo copia, / affinché la partecipiate a codesti publici Rappresentanti per loro regola. Tanto / dunque eseguirete. Pesaro 30 Maggio 1764

A. Arcivescovo di Tessalonica Presidente

Fori Al Luogotenente di Urbino

Illustrissimo e Reverendissimo Signore²⁴

Si ordina in questa sera medesima a Monsignor Governatore di Perugia, / che faccia intendere a quei publici Rappresentanti essere mente di Nostro Signore, / che sia prontamente rimpiazzato / in Persona di un urbinato il posto, che resterà vacante in quella Ruota alla partenza dell'Abbate Veterani. Sarà perciò cura di Vostra Signoria il notificare alla Città d'Urbino, che chiunque / de' suoi Cittadini vorrà concorrere al sudetto posto, esibisca senza indugio i suoi // requisiti per essere considerato nella prossima elezione, e le auguro felicità.

Roma 26 Maggio 1764

Affettuosissimo
Cardinale Torregiani

Fori A Monsignor Presidente d'Urbino

Pesaro

Con la nota della Segreteria di Stato la questione sembra essere risolta e il Collegio generale di Urbino può legittimamente procedere, nei termini indicati nel verbale precedente, alla individuazione della terna di nomi da inviare per l'elezione a Perugia²⁵.

²⁴ Al margine sinistro si legge: "*Lettera della Segreteria di Stato dal Sig. Gonfaloniere consegnata al Canonico Paltroni*" ..

²⁵ Poiché ai concorrenti era dato termine "*dentro il corrente mese*" per proporre la propria candidatura (e si intende il mese di maggio), e la seduta si tiene il 31 di maggio, si deve pensare che Perugia abbia fatto sapere già in precedenza che non intendeva ricoprire il posto di Uditore lasciato dal Veterani secondo le solite ritualità. Teoricamente, il 31, pur essendo un giorno festivo, era l'ultimo giorno utile: e solo a partire da questa data il Collegio urbinato avrebbe potuto deliberare la terna di nomi da presentare a Perugia (come poi farà): ma il problema era già stato vagliato nel corso del mese, e il presente verbale documenta già taluni intervenuti tentativi di risoluzione.

In vista della qual Lettera fu risoluto di spedire a Perugia la nomina secondo / il solito, per il quale effetto lette prima le Lettere in Collegio Rotale dei Signori / Dottori assenti, e vedutosi, che di quelli concorrevano solamente due, cioè / il Signor Abate Mazzoli impiegato a Narni ed il Signor Lorenzo Urbani a Fabriano / e tra i presenti il Canonico Paltroni, esaminati, ed approvati dai medesimi / Signori della Ruota Collegiale i loro requisiti, furono presentati al Collegio/ generale, cui si astenne d'intervenire il Canonico Paltroni, e letti i loro / memoriali furono posti a partito, e ottennero

Il Signor Dottor Michele Mazzoli palle 13 nel sì, una nel nò

Il Canonico Paltroni palle 14 tutte nel sì

Il Signor Lorenzo Urbani 13 nel sì, una nel nò.

In seguito fu dato ordine ai nostri Cancellieri di legalizzare detta nomina, e spedirla ai Signori Dottori del Collegio di Perugia con la solita Lettera a loro diretta, / e per maggior cautela fu anche ordinato al Canonico Paltroni di scriverne / altra ai Signori Decemviri di Perugia del seguente tenore /

Ill.mi Signori Signori Padroni Colendissimi

Avendo sul principio del prossimo scaduto maggio fatto quà ritorno da codesta augusta / Città il Signor Uditore Veterani, intervenne pochi giorni dopo il Collegio Rotale di / questi Signori Votanti, e dichiarò, che essendo egli stato eletto alla Ruota di Ferrara / doveva speditamente portarsi al possesso di questa, onde che rimaneva in / conseguenza vacante codesto posto alla fine del mese sudetto. In sequela della / quale notizia si venne da questi Signori Dottori del nostro Collegio jeri sera alla no/mina dei tre soggetti conforme al solito, e questa mattina mi hanno spedito l'autentico // foglio con loro Lettera a codesti Signori Dottori, e Priori di codesto almo Collegio / ne avanziamo pertanto riverentemente l'avisò alle SS. Loro Ill.me, affinche / si degnino d'insinuare a detti Signori del Collegio, ed elettori, che si facciano / velocitamente la grazia di rimpiazzare nel già vacato posto uno dei nuovi / nominati; e rinnovando alle SS. Loro Ill.me i sentimenti della nostra più viva / riconoscenza, passiamo con perfetta stima ad ossequiosamente protestarci

Delle SS. Loro Illme / Urbino p° Giugno 1764

Devmi, e Ossmi Servitori

Il Gonfaloniere, e Priori

Fori Alli Illmi Signori Signori Padroni Colendissimi

Li Signori Decemviri di Perugia

E il verbale che va sotto la data del 31 di maggio, “*giorno festivo, giorno dell'Ascensione del Signore*”, qui dovrebbe chiudersi.

Si tratta però, in verità, di un verbale aperto²⁶. Infatti dopo avervi tra-

²⁶ Come anche si è visto per il verbale del 29 marzo.

scritto le due lettere del 30 maggio e la nota del 26, vengono riportate anche lettere successive, del 1° giugno, come si è visto²⁷, del 6, finanche del 18: ciò che interessa al verbalizzante (che ipotizzerei essere lo stesso Priore Giovanni Francesco Bisigotti) non è tanto la corrispondenza attuale dei fatti narrati (il verbalizzante delle sedute del Collegio generale non è un notaio)²⁸, ma la susseguenza “drammatica” dei fatti stessi.

Il verbale riporta infatti, di seguito, la risposta del Collegio dei Dottori di Perugia (in persona del loro Priore), che in data del 5 giugno alla comunicazione dei tre nominativi di dottori urbinati entro i quali far convergere la loro scelta obiettano che per l'atto di nomina dell'Uditore era d'uso a Perugia di avere preventivamente ogni volta l'autorizzazione dei magistrati della città: e questa non era loro pervenuta²⁹.

Di seguito lo stesso verbale riporta anche la lettera, datata 8 giugno (tre giorni dopo quella del Priore del Collegio di Perugia) del magistrato perugino cui ci si riferiva, quello da cui ci si aspettava l'input per la scelta dell'Uditore, i Decemviri:

Furono in seguito comunicate al Canonico Paltroni le risposte non meno del Collegio / Perugino al nostro, come anche di quei Signori Decemviri a questo Magistrato / come siegue

Ill.mi Signori Signori Padroni Colendissimi

Si è ricevuto da Noi nel veneratissimo foglio delle Signorie Loro Illme la nomina di / quei tre sogetti, che concorrono ad occupare il posto d'Uditore di questa Ruota, / che si dice vacato per il passaggio già fatto del Signor Uditore Francesco Veterani / da questa alla Ruota di Ferrara, benche da questi il Magistrato non abbia / auto ancora la risposta. E siccome in questo nostro Collegio vi è lo stile in/veterato di non venire all'elezione di verun Uditore, se prima non vien fatta / a noi l'istanza da questo publico Magistrato, per tal motivo non ci vien permes/so di determinare ad alcun atto, con preseglere veruno dei proposti dalle / Signorie Loro Illme alle quali protestiamo sinceramente il comune rincresci/mento

²⁷ Lettera che tuttavia, come si è visto, era stata ideata e forse anche stilata nel Consiglio del 31 maggio.

²⁸ Diversamente dal verbalizzante delle sedute della Congregazione dello Studio.

²⁹ “... in questo nostro Collegio vi è lo stile inveterato di non venire all'elezione di verun Uditore, se prima non vien fatta a noi l'istanza da questo publico Magistrato, per tal motivo non ci vien permesso di determinare ad alcun atto, con preseglere veruno dei proposti dalle Signorie Loro Illme”.

per non potere incontrare subitamente in questo particolare il di loro desi/derio, come avremmo ardentemente bramato; Qualora pertanto verrà fatta a noi / la sudetta istanza da questi Signori del Magistrato non lasceremo dal canto nostro / di farne subitamente la scelta, e di contestarle nell'atto stesso gli atti più // rispettosi della volontà nostra a renderle servite non meno nella presente / come in ogni altra congiuntura dei pregiatissimi comandi delle SS. Loro Illustrissime / alle quali con distinto rispetto divotamente ci rassegniamo.

Delle Signorie Loro Ill.me

Perugia 5 Giugno 1764

Dev.mi ed Oss.mi Servi

Il Priore e Dottori del Collegio

Fori

Alli Ill.mi Signori Signori Padroni Colendissimi

I Signori Priore, e Dottori del Collegio

Urbino

Ill.mi Signori Nostri Osservandissimi.

Con particolare nostro rincrescimento ci conviene partecipare alle SS. VV. Illustrissime, / che non siamo in grado di accedere alle di loro premure, ed istanze, anzi / per debito del nostro officio siamo nel positivo impegno di oporci validamente alle medesime. Il Signor Uditore Veterani domandò, ed ottenne / da noi soltanto la permissione di portarsi in codesta sua Patria, / e trattarsi per tutto lo scaduto maggio senza scapito degl'emolumenti / di questa Rota, affine di provvedere alli gravi incomodi della sua pre/giudicata salute in codesta aria nativa, e nulla di più si espresse; onde / abbiamo tutto il fondamento di credere, che egli non volesse altrimenti / dimettere l'Officio, e che non abbia auto in animo di partire con intenzio/ne di non fare più ritorno ad esercitare il suo impiego, tanto più che ci è ben / noto, che anche volendo non poteva farlo, mentre gli veniva impedito da / queste rotali costituzioni, e dal vincolo del solenne giuramento, che aveva / egli prestato nell'atto del suo possesso; sicchè da noi si crede costantemente, / che il Posto, quale si attiva da uno dei Signori Urbinati in questa nostra / Ruota non sia altrimenti vacante per non essere stato ancora in veruna / maniera, o almeno legittimamente dimesso, e rinunziato.

Ma quando ancora volesse per sola ipotesi dirsi vacante, per che avesse vo/luto, e patuito il signor Antonio Veterani quello abbandonare, tuttavia siamo / nel costante sentimento fondato nella litterale censura del Breve di S.M. / di Clemente XI, che il privilegio concesso a codesta Città si restringa // soltanto al caso che nella scadenza del quadriennio si rinnovino tutti, / e quattro gli Uditori di questa Ruota, e perciò da noi con soda ra/gione si crede che il caso, di cui ora si tratta, non sia quello di cui par/la il Breve, ed il Privilegio, che ad istanza, e petizione di questo / nostro Pubblico fu senza veruna corrispettività a codesta Città qualunque degnissima concesso.

Il secondo motivo di opposizione (cui i Decemviri ricorrono per l'ipotesi che il primo non fosse accolto, ma potrebbe essere assorbente anche del primo) si basa invece sulla lettura rigorosa del Breve di Clemente XI: essi affermano che “*il privilegio concesso a codesta Città – e si riferiscono chiaramente a Urbino – si restringa soltanto al caso che nella scadenza del quadriennio si rinnovino tutti, e quattro gli Uditori di questa Ruota*”, per concludere che “*perciò da noi con soda ragione si crede che il caso, di cui ora si tratta, non sia quello di cui parla il Breve*”³².

Di nuovo da parte del Collegio dei Dottori di Urbino viene richiesto l'intervento del Presidente della Legazione Antonio Colonna Branciforte. Questi consiglia di sanare per l'intanto l'irregolarità lamentata – se pure

ch'egli nomina “Miscellanea Belforti”, “e precisamente nelle prime dieci paginette non numerate del manoscrittino”. L'obbligo del giuramento è espressamente previsto nel cap. III delle Costituzioni Rotali perugine, capitolo aggiunto nel 1557 (Annali 1557, f. 28) dopo la rinuncia dell'Uditore Luca Franceschini da Ponzano che era stata molto ostacolata, ma inutilmente. Dopo le parole iniziali in cui si intravede il disagio originato dalla vicenda vissuta («*De juramento prestando Dominis Auditoribus in principio officii, de eo proseguendo usque ad finem et de poena recedentis. Et quoniam interdum ut nonnulli, etsi humanitate et honorifice ad hac M.C. ad hoc Rotae Auditorium vocati fuerint et ipsi ... in medio ... cursu, oblata eis occasione alterius fortunae, non vereantur abrupto officio velle recedere ...*») questo Cap. III richiede appunto che i nuovi Uditori giurino «*de continuando officio usque ad finem biennii – nel 1557 la carica era ancora biennale –, quodque ante illud nec per se nec per alios petet aut ullo quaesito colore petere faciet licentia de finiendo officio ante tempus; et si quomodo huiusmodi esset impetrata licentia ea non utetur, neque ad huiusmodi juramento umquam petet absolutionem, immo (si contingeret eum fore aliquando absolutum), ex nunc prout ex tunc jurat, quoties fuerit absolutus toties se velle denuo juramento esse adstrictum ad non petenda licentia et absolutionem huiusmodi*». La pena prevista era grave: comportava la nullità dell'eventuale elezione ad altro incarico e la perdita di tutto il salario (cfr. B. FRATTEGANI, *Il tribunale cit.*, p. 73 ss.).

³² Il riferimento è chiaramente alle parole *quotiescumque eosdem quatuor Auditores renovari contigerit* che nel Breve suddetto individuerebbero – a detta dei Perugini – l'occasione specifica in cui dovrà risultare obbligatorio eleggere uno e *Civibus dictae Civitatis Urbinatensis*. Del resto il carattere polemico della vicenda è dimostrato dalle parole che seguono: i Decemviri di Perugia considerano che la riserva di un posto di Uditore per un Urbinate sia “*Privilegio, che ad istanza, e petizione di questo nostro Pubblico fu senza veruna corrispettività a codesta Città quantunque degnissima concesso*”.

sussista – consistente nella “non vacanza” del posto³³, mentre, per quanto riguarda l'interpretazione delle frasi del Breve di Clemente XI, si riserva di far decidere a Roma dopo che gli avranno fatto pervenire “*un memoriale ben ragionato da presentarsi a Nostro Signore, mentre io trasmetterò poi il tutto all'Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato*”

La qual lettera dei Signori Decemviri fu dal Canonico Paltroni inclusa originalmen/te in altra sua diretta il di 11 Giugno corrente a Sua Eccellenza Monsignor Presidente, / nella quale la pregava delle sue istruzioni per la prudente condotta di sì / importante affare, e ne ebbe la seguente risposta

Mi è giunta inaspettata la notizia datami da SV Illustrissima circa le nuove opposizioni / del Magistrato di Perugia alla surrogazione di altro soggetto urbinato nel posto / del Signor Uditore Veterani. Dalla lettera di esso magistrato rileva, che due sono / i motivi sui quali si fonda la sua rimostranza. Deriva il primo dal non / avere il detto Signor Veterani in veruna maniera, o al meno legittima dimesso / sin ora, o rinunziato il suo Uffizio, e perciò non sia riputato vacante; con/siste il secondo nella interpretazione del Breve di Clemente XI di S.M. / e pretendesi, che il Privilegio a codesta Città conceduto, si restringa / al caso, che nella scadenza del quadriennio debbansi rinovare i quattro / Uditori della Rota di Perugia. Ma intorno alla mancanza di una / legittima rinuncia, che far deve il mentovato Signor Veterani, io sono di / sentimento, che sussistendo, debba egli farla nelle forme solite; e qualora / l'avesse fatta, ella poteva inviarmene un'autentica copia, giacchè un / tal documento si rende troppo necessario, per dimostrare, che il posto di cui / si tratta è realmente vacato. In quanto poi alla interpretazione dell'ac/cennato Breve, potrà ella farmi giungere un memoriale ben ragionato / da presentarsi a Nostro Signore, mentre io trasmetterò poi il tutto all'Eminentissimo / Signor Cardinale Segretario di Stato, e non lascerò certamente di continuare ad / assistere, e sostenere le ragioni, e prerogative, che alla di lei Patria compe/tano e col desiderio ben vivo di servirla pieno di viva stima mi confermo

Di V.S. Ill.ma

Pesaro 14 Giugno 1764

cui rimetto la Lettera de Signori

Aff.mo servitore

Decemviri di Perugia

A. Arciv. di Tessalonica

Fori All'Illmo Signor Mio Osservandissimo

Il Signor Canonico Antimo Paltroni

Urbino

³³ Sembra che il Presidente della Legazione ritenga la formale rinuncia dell'Uditore Veterani un atto opportuno ai soli fini probatori.

Il memoriale richiesto viene dunque riportato nel verbale seguente, del 19 giugno: al margine sinistro del codice si legge “*Secondo Memoriale alla Santità di NS concernente l’affare di Perugia*”.

Adì 19 giugno 1764

Si radunò la Rota Collegiale cui intervennero
 Il Signor Giovanni Francesco Bisigotti Priore
 Il Signor Archidiacono Pinzoni
 Il Signor Francesco Gueroli
 Il Signor Fabio Biachini
 Il Signor Canonico Paltroni

Dopo la decisione delle cause partecipò ai sudetti il Canonico Paltroni, che in sequela dell’istruzione contenuta nella sudetta Lettera di Monsignor Presidente aveva ieri spedito a Roma un nuovo memoriale per mandare da S.E. in Segreteria di Stato, ed anche Lettera a Ferrara al Sig. Uditore Veterani per ottenere la [...] rinunzia come siegue

Beatissimo Prencipe

Essendosi reso vacante il posto urbinato della Rota di Perugia per dimissione fattane dall’Abbate Veterani passato già da un mese alla Ruota di Ferrara, / in conformità degli Ordini supremi di Vostra Beatitudine spediti per Segreteria / di Stato sotto il dì 26 Maggio prossimo scaduto, doveva quella Città ve/nire alla surrogazione di altro urbinato, giacchè a tale effetto il Collegio d’Urbino / aveva colà spedita conforme al solito nel dì p^o Giugno corente la nomina / dei tre soggetti. Ma avendo questa sua fedilissima Città riportata / da quel Magistrato la divagradevol risposta che in luogo di ubbidire alle sovrane / disposizioni della Santità Vostra, intendano anzi di fare la più valida resistenza, / quindi il Confaloniero, Priori e Dottori del Collegio d’Urbino umilissimi servitori, e sudditi prostrati di nuovo a Santissimi Piedi, con la debita venerazione rapresentano, / che li Decemviri di Perugia oppongono la lettera del Breve Clementino, / in vigore della quale pretendono, che il Privilegio della elezione dell’Urbinate si restinga soltanto al caso che nella scadenza di ciascun si rinnovano li quattro Uditori di questa Ruota, e che in conseguenza nella presente / circostanza resti in loro pieno arbitrio di escluderlo; non ha però sì fatta opposizione alcun fondamento, atteso che la Santa Sede ha data in casi simili / una interpretazione al sudetto Breve manifestamente estensiva, e del tutto / coerente alle sovrane benigne intenzioni, che la Sacra Memoria di Clemente XI / ebbe a favore de’ suoi concittadini. Morì di fatto l’Uditore Alessandro Antaldi / nel 1738, ed avendo all’istanza d’Urbino ricasuto quei pubblici rapresentanti di venire a nuova elezione, gli fu per Lettera di Segreteria di / Stato in data dei 17 Agosto del detto Anno comandata di surrogare / in quel posto altro Urbinate, siccome accadde nel 1744 avendolo / dimesso l’Abate

Venturecci, non ostante che la Città di Perugia chiedesse / a Sua Santità la grazia di sospendere la nuova provvista dell'Urbinate // affine di arrogare gli emolumenti a quello dovuti nei più necessarij riattamen/ti di quel Palazzo Rotale. Ricorrono pertanto gli Ossequiosissimi con profondo / rispetto alla Santità Vostra, perché si degni ordinare, che anche nella / presente estemporanea vacanza venga da quelli Signori senza ulteriore / ritardo sostituito a terminare il corrente quadriennio uno dei nominati / come sopra a quel impiego, Che quam Deus

Alle resistenze dei perugini i magistrati e i Dottori di Urbino oppongono praticamente due argomentazioni:

- 1) una prima, emotiva, che si concretizza nelle “*sovrane benigne intenzioni, che la Sacra Memoria di Clemente XI ebbe a favore de' suoi concittadini*”;
- 2) una seconda, tecnica, basata sull'interpretazione che altre volte la Santa Sede aveva dato del Breve di papa Albani.

Siamo informati così di come ripetutamente la città di Perugia avesse cercato di “impugnare” il privilegio accordato al Collegio di Urbino fin dal 1706. Il memoriale adduce due precedenti in cui, essendo venuto meno durante il quadriennio di carica il rappresentante urbinato, il Pontefice era stato interpellato sulla questione.

Il primo precedente risale al 1738, riguarda il venir meno per morte dell'uditore urbinato Alessandro Antaldi e comporta un deciso intervento della Segreteria di Stato in senso favorevole a Urbino: “*Morì di fatto l'Uditore Alessandro Antaldi nel 1738, ed avendo all'istanza d'Urbino ricusato quei pubblici rapresentanti di venire a nuova elezione, gli fu per Lettera di Segreteria di Stato in data dei 17 Agosto del detto Anno comandato di surogare in quel posto altro Urbinate*”.

Un secondo caso data del 1744, attiene alle dimissioni dell'Abate Venturecci, a seguito delle quali la municipalità di Perugia aveva accampato ragioni di risparmio economico che avrebbero potuto consigliare la mancata surrogazione: “*siccome accadde nel 1744 avendolo dimesso l'Abate Venturecci, non ostante che la Città di Perugia chiedesse a Sua Santità la grazia di sospendere la nuova provvista dell'Urbinate affine di arrogare gli emolumenti a quello dovuti nei più necessarij riattamenti di quel Palazzo Rotale*”. Anche in quel caso la risposta della Segreteria di Stato era stata risolutiva³⁴.

³⁴ Invero, come si è avuto modo di rilevare (*supra*, nt. 31), le carte d'Archi-

È probabile che i due episodi siano richiamati entrambi per le diverse vicende che li avevano determinati (morte; dimissioni), e per le differenti motivazioni avanzate da Perugia (presumibilmente l'interpretazione letterale tout court nel primo caso; le esigenze – o “anche” le esigenze – di ristrutturazione del Palazzo della Rota nel secondo caso).

Di seguito alla trascrizione del suddetto memoriale è riportata – ultimo atto del verbale del 19 giugno – la lettera solenne, datata 18 giugno, con cui il Collegio dei Dottori richiede ufficialmente al Veterani “*che ci favorisca senza rittardo in risposta della presente una formale autentica rinunzia in vigor della quale si rendono persuasi gli Signori Perugini della seguita vacanza*”.

Illmo Signore Signor Padrone Colendissimo
 Avendo noi sotto il di p^o corente spedita a Perugia la nomina di tre / sogetti, per che fosse uno di essi surogato da quel Collegio, ed eletto a com/piere il quadriennio a Uditore Illmo tralasciato, ne abbiamo con infinito / nostro rincrescimento riportato la spiacevole risposta, non esser'altrimenti / quel posto vacante, avendo ella chiesta, ed ottenuta per il solo mese di Mag/gio la permissione di rimpatriare senza scapito degli emolumenti di questa / Rota per ripparare gl'incomodi di sua salute. Crediamo pertanto nostro / indispensabile officio significare a VS Illma, che non essendo stato creduta / legitima in Perugia la dimissione di quel posto, ch'ella intese di fare / il di quattro maggio in questo Collegio Rotale, è necessario che ci favorisca / senza rittardo in risposta della presente una formale autentica rinunzia / in vigor della quale si rendano persuasi gli Signori Perugini della seguita / vacanza, mentre senza un tale necessarissimo documento non possiamo / certamente mantenerci in possesso di un Privilegio, che è stato finora / anche alle di lei convenienze opportunissimo. Il molto interesse, che hà / VS Illma per tutto cio, che rigguarda questa sua patria non ci lascia/no luogo a dubitare della sua puntualità in secondare sì giusta istan/za, e però in attenzione di questo riscontro della sua bontà con vera / parzialissima stima ci protestiamo divotamente

Di VS Illma
 Urbino 18 Giugno 1764
 Devmi ed Obblmi Servitori
 Il Priore, e Dottori del Collegio

Fori All'Illmo Sig. Padrone Colendissimo
 Il Sig. Uditore Veterani
 Ferrara

vio documentano che il caso era comunque contemplato nelle Costituzioni Rotali perugine nel cap. IV, *de subrogatione facienda in locum recedentis vel deficientis quacumque causa*.

E così termina il verbale del 31 maggio.

La risposta di Francesco Veterani – che non è del tutto positiva come ci si poteva aspettare – occupa tutto il successivo verbale sotto la data del 30 giugno:

Adì 30 Giugno 1764

Fu tenuto Collegio particolare dopo l'esame del Signor Claudio Ridolfi da Corinaldo con l'intervento degli'infrascritti

L'Illustrissimo Signor Francesco Bisgotti Priore

Signor Archidiacono Pinzoni

Signor Conte Ludovico Palma

Signor Fabio Biachini

Signor Francesco Gueroli

Signor Paolo Ugolini

Signor Canonico Paltroni

Lesse il Signor Priore una Lettera del Signor Uditore Veterani risponsiva alla dicontro a Lui / spedita dal nostro Collegio

Illmi Signori Padroni Colendissimi

Desideroso di sempre più contestare alle Signorie Vostre Illme, ed alla Patria i rispetto/si, e figliali miei sentimenti sorsi al certo in pronta disposizione di / loro avanzare formale rinunzia dell'Uditorato di Perugia già da me dimes/so, i correnti emolumenti del quale ora si percepiscano da quella augusta / Città, ancorche una tale richiesta io la desuma da un foglio pervenuto/mi sotto loro nome, della cui realtà non voglio dubitare sebbene quello / sia mancante del Sigillo di codesto rispettabilissimo Collegio. Siccome / però il memoriale di ricorso stato dalle Signorie Vostre Illustrissime avanzato / a Nostro Signore per ottenere il solecito rimpiazzo di detto Uditorato hà cagio/nato, che in Segreteria di Stato siano state ultimamente promosse / contro di me fuora d'ogni ragione stravagantissime pretensioni di non / ordinaria conseguenza per anche non decisa, e da doverne aspettarsi / di suplicarle a dispensarmi per propria indennità dal venire nelle / presenti circostanze all'atto della positiva rinunzia, che mi riser/bo d'eguire con pronta ubbidienza quallora ne verrò incaricato da chi hà tutta / l'autorità d'ingiungermene il veneratissimo commando. Mi resta solo / d'umilmente pregarle a prendere in buona parte il presente mio indispen/sabile contegno, mentre con profondissimo ossequio passo a divotamente / rassegnarme.

Delle Signorie Vostre Illme

Adì 23 Giugno 1764 Devmo Oblmo Servitore

Francesco Veterani

Fori Alli Illmi Signori Sigg Padroni Colendissimi

Li Signori Priore, e Dottori del Collegio

Urbino

Obietta il Veterani che a Roma, presso la Segreteria di Stato, il contrasto che si era determinato in seguito alle sue vicende fra il Collegio dei Dottori di Urbino e quello di Perugia ha determinato conseguenze gravi e immotivate proprio contro di lui, Francesco Veterani³⁵. Sembra che, a leggere la sua lettera, che ne sia derivata una sospensione della chiamata a Ferrara: così almeno credo si debba intendere il ripetuto riferirsi a “*stravaganti*” (“*stravagantissime*”) *pretensioni di non ordinaria conseguenza*” (“*hà cagionato, che in Segreteria di Stato siano state ultimamente promosse contro di me fuori d’ogni ragione stravagantissime pretensioni di non ordinaria conseguenza per anche non decisa*”: ma le stesse espressioni compaiono nella lettera del 4 luglio). In conseguenza di ciò, “*per propria indennità*”, Francesco Veterani chiede di poter tergiversare ancora, mentre si protesta dispostissimo “*d’eguire con pronta ubbidienza qualora ne verrò incaricato da chi hà tutta l’autorità d’ingiungermene il veneratissimo commando*”.

In data 4 luglio giunge infine la rinuncia del Veterani. È sollecitata an-

³⁵ Sembra che invero che il Veterani volesse quasi suscitare sensi di colpa nei suoi interlocutori, là dove addebita le sue attuali difficoltà al “*memoriale di ricorso stato dalle Signorie Vostre Illustrissime avanzato a Nostro Signore per ottenere il sollecito rimpiazzo di detto Uditore*”, che è quello – egli dice – che “*hà cagionato, che in Segreteria di Stato siano state ultimamente promosse contro di me fuori d’ogni ragione stravagantissime pretensioni di non ordinaria conseguenza per anche non decisa*”.

Di altre perplessità si può leggere nei documenti di analoga vicenda del 1722, documentata nelle carte dell’Archivio Universitario, alla Busta 49, fascicoli 3-4 (e cioè rispettivamente *Memoria del concorso alla Rota di Perugia, 1704-1722*, e *Controversia fra il Collegio dei Dottori di Urbino e quello di Perugia per un posto concesso in quella Rota a un cittadino di Urbino, 1704-1722*).

Una ripresa degli stessi argomenti si legge anche, successivamente, per il rinnovo della Rota Perugina nel 1802 (c. 64 r.): “*Pesaro 3 Dicembre 1802. / Si passò in seguito a discorrere intorno alla Rota di Perugia, dove provvisoriamente / un certo Signor Uditore Battista Genovese aveva ricoperto il posto dell’Uditore Urbinate, dopo il governo Repubblicano, essendo il medesimo anche Uditore del / Delegato Apostolico a quella Città destinato. Ora essendo cessato quel provvisorio / governo, partito il delegato, ed anche il Signor Boito, sembra che ogni ragione / ci costringa a non ammettere qualunque mezzo acciò non venghino lesi / i nostri diritti, ed onninamente vada un Urbinate a ricoprire quell’im/piego*”. Anche in quel caso i motivi avanzati da Perugia consistevano nella mancanza di rinuncia formale da parte dell’Uditore eletto prima della bufera napoleonica, dal momento che “*nominato, e prescelto in Uditore di Perugia prima del governo / Repubblicano, né si portò all’esercizio del suo impiego*”.

cora – a quanto pare – da un intervento del Presidente della Legazione, nuovamente coinvolto nella vicenda da un Dottore (Uditore) Benedetto Gerunzi di Senigallia, a sua volta interpellato dal canonico Paltroni.

Adì 8 Luglio 1764

Fu invitato nel sudetto giorno dei 8 Luglio il Collegio particolare in cui intervennero l'infra scritti Signori

Illustrissimo Signor Paolo Ugolini Priore

Illustrissimo Signor Archidiacono Pinzoni

Illustrissimo Signor Giovanni Francesco Bisigotti

Illustrissimo Signor Canonico Paltroni

Illustrissimo Signor Abate Giovanni Battista Biancalana

Nella quale occasione partecipò il Canonico Paltroni, che in seguito delle / premure da lui avanzate a Monsignor Presidente, perché scrivesse / al Signor Uditore Veterani per indurlo a fare una formale rinunzia, / ne riportò la seguente risposta:

Illustrissimo Signore Signor Padrone Colendissimo

Ritrovandomi qui in Sinigaglia con Sua Eccellenza Revma, ho il piacere di significare a VS Illma per ordine della medesima, che per secondare / il di Lei desiderio, e degli altri Signori del Collegio, scrive al Signor Uditore Veterani per indurlo a rinunziare l'Uditorato di Perugia con / fiducia di rispettarne l'intento, non prevedendo difficoltà alcuna, / per cui non debba ciò fare. Ma a suo tempo verrà ragguagliata // dell'effetto che sarà per produrre questa parte dell'Eccellenza sua, ed in tanto / con sensi di perfetta, e verace stima mi rassegnò.

Di VS Illma Sinigaglia 8 Luglio 1764

Devmo ed Oblmo Servitore

Benedetto Gerunzi

Fori All'illmo Signor Sig. Padrone Colendissimo

Il Signor Canonico Paltroni

Urbino

Nel atto medesimo il Signor Priore lesse una Lettera con rinunzia annessa / del Signor Uditore Veterani del tenore seguente

Illustrissimi Signori Signori Padroni Colendissimi

Le ultime determinazioni prese dall'Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato sopra / il solecito rimpiazzo dell'uditorato della Rota di Perugia da me già / dimesso indenizandomi ora dalle stravaganti pretensioni, e di non ordinaria conseguenza state contro di me promesse, mi danno il contento di / poter compiacere le Signorie Vostre Illme della formale rinunzia di / detto Uditorato, la quale in questo stesso corso di posta invio da esibirsi / in quella publica Segre-

teria da' Signori Decemviri, copia della quale mi dà / l'onore di qui anetterla per loro maggior quiete, et insieme per mia giu/stificazione. Vedranno in tal guisa le Signorie Vostre Illme e la Pa/tria tutta comprovatole sempre più coll'opera quel tanto, che le signi/ficai in voce nel mio passaggio a codesta parte, cui al certo ero incapace di mancare, mentre con profondissimo ossequio passo a rasse/gnarmi Delle Signorie Vostre Illme

Ferrara Adi 4 Luglio 1764 Devmo, ed Oblmo Servitore

Francesco Veterani

Fori Alli Illmi Signori Sigg Padroni Colendissimi

Li Signori Priore, e Dottori del Collegio

Urbino

= Copia

Al nome di Dio Amen

Col presente sebben privato foglio scritto, e sottoscritto di mio proprio / pugno da valere quanto un publico giurato istrumento, e da esibirsi / in publica Cancellaria delli Illustrissimi Signori Decemviri dell'augusta Città / di Perugia, io infrascritto spontaneamente, ed in ogni altro modo mi/gliore rinuzio a qualunque Jus, e ragione, che come Urbinata / mi può spettare, ed appartenere sopra l'Uditorato della Rota di detta / Città di Perugia conferitomi per un quadriennio da terminare a tutto / il mese d'Aprile dell'Anno 1766 intendendo, e dichiarando col / presente atto di spogliarmi di ogni dritto, che mi competerebbe / di continuare in detta carica per il decorso di detto quadriennio, e / prestando a tale effetto, qualora faccia di bisogno, ogni più am/pio, e necessario contento per la nova elezione in mia vece / d'altro sogetto Urbinata per il rimpiazzo del su riferito posto / da me come sopra rinuziato. In fede Ferrara questo di 3 Luglio 1764

Francesco Veterani [...]

Segue la legalità in forma.

In vista del qual documento fu dato ordine al Canonico Paltroni di rispon/dere al Signor Uditore Gerunzi pregandolo ringraziare Sua Eccellenza per / aver provocata la detta rinunzia, e supplicandola a cooperare per / l'inclusiva del nuovo Uditore Urbinata.

La rinunzia di Francesco Veterani è estremamente formale e circostanziata:

- 1) si tratta di una scrittura privata cui l'autore vuole attribuito lo stesso valore di atto pubblico (un "*privato foglio scritto, e sottoscritto di mio proprio pugno da valere quanto un publico giurato istrumento*");
- 2) se ne indica la finalità che è quella della documentazione circa la ritualità dell'atto presso i magistrati di Perugia ("*da esibirsi in publica Cancellaria delli Illustrissimi Signori Decemviri dell'augusta Città di Perugia*");

- 3) si esprime con parole estremamente solenni (“*io infrascritto spontaneamente, ed in ogni altro modo migliore rinunzio a qualunque Jus, e ragione, che come Urbinate mi può spettare, ed appartenere*”);
- 4) precisa il periodo temporale in cui il diritto rinunciato avrebbe dovuto esplicarsi (“*conferitomi per un quadriennio da terminare a tutto il mese d'Aprile dell'Anno 1766*”);
- 5) ribadisce il significato della rinunzia (“*intendendo, e dichiarando col presente atto di spogliarmi di ogni dritto, che mi competerebbe di continuare in detta carica per il decorso di detto quadriennio*”)³⁶.

La questione con Perugia sembra però risolta. Non vi è più riferimento nei verbali che seguono a una diversa interpretazione del Breve di Clemente XI, e il Collegio di Urbino attende come al solito sulla base dei ternati già indicati nella seduta del 31 maggio:

Michele Mazzoli
il Canonico Paltroni
Lorenzo Urbani.

Vi si innesta tuttavia ancora una questione (che potrebbe anche essere una questione interna) relativa al computo dell'anzianità, che è occasione per nuovi attriti, o piuttosto per esprimere i già trascorsi risentimenti da parte dei perugini.

Relativamente alla terna degli eleggibili il canonico Paltroni lamenta che, pur “*avendo <egli> fatto il suo ingresso in Collegio molto prima degli altri due nominati*” compariva tuttavia per secondo nella comunicazione inviata a Perugia, cosa che, se non chiarita con i Dottori perugini, temeva potesse pregiudicarlo. Di qui la richiesta “*a volergli fare una dichiarazione autentica da trasmettersi a Perugia onde si comprovasse la di lui anzianità, giacchè per comune sentimento gli toccava d'esser primo nominato*”.

La precisazione subito fatta (in particolare scritta dal “*Signor Cavaliere Giovanni Francesco Sempronj, quale il giorno seguente fece consegnarla per essere legalizzata, e trasmessa in Perugia con la sottoscrizione del sudetto Si-*

³⁶ È da ritenere che non interessi l'atto di rinunzia la frase finale, in cui il rinunciante esprime il suo consenso, “*qualora faccia di bisogno*” appunto, al subingresso di altro urbinato nel suo posto, chiunque sia, eletto secondo i riti (“*prestando a tale effetto, qualora faccia di bisogno, ogni più ampio, e necessario contento per la nova elezione in mia vece d'altro soggetto Urbinate per il rimpiazzo del su riferito posto da me come sopra rinunciato*”).

gnor Paolo Ugolini Priore”) è occasione – mi sembra – per esprimere a quei di Perugia il rispetto mai venuto meno nei confronti delle loro prerogative e placare così il loro risentimento: “*fù allora stimato superfluo – scrive l’estensore – di battere questo punto, giacche dipendeva / dal giustissimo esame, che senza alcun dubbio faranno le Signorie Vostre Illustrissime de’ requisiti de’ proposti, ed in tal caso ne restava totalmente indifferente la preferenza*”.

“*Nulla dimeno – conclude il Semproni – per piena informazione delle medesime, si è creduto di sinceramente esporre quanto è occorso, acciò a veruno dei medesimi nominati possa riescire d’agravio una simile accidentale disposizione*”.

13 Luglio 1764³⁷

Con la occasione del dottorato del Signor Claudio Ridolfi da Corinaldo / il Canonico Paltroni fece consegnare al Signor Paolo Ugolini Priore una / promemoria concernente la nomina qui fatta dei tre sogetti / presentati al Collegio di Perugia, dicendo nella medesima, che a tenore // di alcune lettere venutegli da Perugia, poteva essergli di grave / pregiudizio l’esser stato posto per secondo in detta nomina, e che / però per sua indennità supplicava li Signori del Collegio a volergli / fare una dichiarazione autentica da trasmettersi a Perugia / onde si comprovasse la di lui anzianità, giacchè per comune / sentimento gli toccava d’esser primo nominato avendo fatto il / suo ingresso in Collegio molto prima degli altri due nominati. / Sopra di che sentiti dall’Illustrissimo Signor Paolo Ugolini Priore i sentimenti, / fu di unanime consenso risoluto, che si facesse inguisa perochè / rimanesse in salvo la convenienza del nostro Collegio, ed a tal’effetto / fu pregato di stenderla il Signor Cavaliere Giovanni Francesco Sempronj, quale il giorno seguente fece consegnarla per essere legalizzata, / e trasmessa in Perugia con la sottoscrizione del sudetto Signor Paolo / Ugolini Priore, ed era concepita come siegue

Illustrissimi Signori Signori Padroni Colendissimi

Ci è giunta novissima la rappresentanza fatta a questo Collegio dei 13 / corrente generalmente convocato dal Canonico Antimo Paltroni uno dei tre nominati a codesta rispettabile Rota civile in occasione della / vacanza datasi nel passaggio all’altra di Ferrara del Signor Dottore / Francesco Veterani nostro Concittadino, la cui sostanza conte/neva, che potesse far impressione presso gli degnissimi Elettori / l’ordine, con cui nella detta nomina furono posti li tre con/correnti prescielti, essendo noi ben intesi restare pienamente ad /

³⁷ Non compare la dicitura “*Adi*” ..

arbitrio de sudetti Elettori non solo d'esaminare i requisiti, / ma ancora di farne secondo il sano loro giudizio la scelta. / Quindi è, che nascendo loro il dubbio se dovesse calcolarsi l'anzianità / da tempo del conseguimento della Laurea Dottorale, o dal tempo / dell'ingresso in questo Collegio, dal quale numero realmente debbono / scieglersi li sogetti da nominarsi secondo le prescrizioni, ed / in questo caso doveva preferirsi il prefato Canonico Paltroni, fù allo/ra stimato superfluo di battere questo punto, giacche dipendeva / dal giustissimo esame, che senza alcun dubbio faranno le / Signorie Vostre Illustrissime de' requisiti de' proposti, ed in tal caso / ne restava totalmente indifferente la preferenza. Nulla di/meno per piena informazione delle medesime, si è creduto / di sinceramente esporre quanto è occorso, acciò a veruno dei me/desimi nominati possa riescire d'agravio una simile accidentale disposizione, e rassegnandoci col maggior rispetto abbiamo / l'onore di sottoscriverci &c.

La risposta dei Dottori del Collegio di Perugia³⁸ è alquanto rancorosa, molto probabilmente ancora in rapporto alla soluzione della vertenza precedente. Il Priore, a nome di tutto il Collegio che rappresenta, tiene a rilevare come soltanto per la loro “*condiscendenza*” ha permesso che fosse eletto il rappresentante urbinato al posto lasciato vacante dal Veterani, poiché invero il Collegio di Urbino aveva presentato una rosa di nomi uno dei quali risultava ineleggibile in base alle costituzioni rotali che pure gli urbinati avrebbero dovuto conoscere: “*si vole dalle costituzioni Rotali, che i concorrenti siano / 8 anni prima laureati, e questo mancava tanto al Signor Canonico Paltroni, quanto al Signor Urbani, <e> benche da Nostro Signore ne abbia ottenuta la deroga il Canonico Paltroni*”.

A questo punto nel libro E delle Risoluzioni del Collegio generale è trascritto il verbale del 31 luglio 1764 che è tutto occupato dalle votazioni per la nomina del nuovo cancelliere “*per la morte seguita del Signor Carlo Giuseppe Minoli*”³⁹ e che non interessa la nostra questione.

La quale si ripresenta invece nel successivo 9 agosto:

³⁸ Non interessa il rapporto con la Rota perugina il verbale del 31 luglio 1764 (collocato fra il precedentemente citato, e riprodotto, del 13 luglio, e quello del 9 agosto su cui di seguito); riguarda la nomina di un nuovo cancelliere, e lo si legge in A.M. GIOMARO, *Ancora sul Collegio dei Dottori*.

³⁹ Cfr. in A.M. GIOMARO, *op. cit.*, doc. CXXXI p. 445.

Adì 9 Agosto 1764

Dopo il Collegio Rotale cui intervennero li Signori infrascritti

Illustrissimo Signor Paolo Ugolini Priore

Signor Archidiacono Pinzoni

Signor Francesco Bisigotti

Signor Conte Ludovico Palma

Signor Canonico Benedetto Ceccarini

Signor Fabio Biachini

Signor Canonico Paltroni

Signor Abate Gio. Battista Biancalana

Lesse il sudetto Signor Priore la seguente lettera diretta al nostro Collegio

Illustrissimi Signori Signori Padroni Colendissimi

Per trovarmi io nel grado di Priore del nostro Collegio dei Giurisconsulti / dopo aver ragguagliato le Signorie Loro Illustrissime d'esser stati nel nostro Collegio / i Signori Michel Angelo Mazzoli, e Canonico Antimo Paltroni dei tre proposti, e nominati per riempiere in questa nostra Rota / il luogo lasciato dal Signor Uditore Veterani, degli due uno deve / esser prescelto dagli Signori Elettori a questo effetto destinati debbo / per commissione dei Signori Colleghi loro partecipare, che da noi si è / fatta l'approvazione delli due nominati sogetti, per mostrare / tutta la condiscendenza, giacchè non avendo tutti li nominati / quella capacità che si ricerca a norma delle costituzioni rotali, / si poteva ricercare, che altra nomina si facesse, onde fra tre ve/ramente capaci, restasse al nostro Collegio la libertà di due prescieglier/ne. Si vole dalle costituzioni Rotali, che i concorrenti siano / 8 anni prima laureati, e questo mancava tanto al Signor Canonico Paltroni, quanto al Signor Urbani, e benchè da Nostro Signore ne abbia / ottenuta la de-roga il Canonico Paltroni, tuttavia non essendo capace / il Signor Urbani, restava al nostro Collegio zoppa la libertà, giac/chè così veniva obbligato ad approvare li soli due, che tra i nomi/nati si sono trovati capaci. Il nostro Collegio hà voluto per condiscen/denza ora privarsi di quella libertà, di cui dovendo godere poteva ob/bligare a fare ancora nomina, ma mi hà imposto di avvertire / le Signorie Loro Illme a volerne così in avvenire proporre sem/pre, e nominare sogetti, che abbiano tutti quei requisiti, che / si ricercano dalle nostre costituzioni, giacchè non può essere / ammesso in un Tribunale, se non chi hà le qualità ricercate, né / conviene togliere al nostro Collegio la libertà, che hà d'approvare due / fra tre sogetti da Loro proposti. Spero, che le Signorie Loro Illme / saranno per gradire quest'atto d'attenzione che a nome comu/ne hò douto praticare, e contestando la comune stima, / ed ossequio mi faccio gloria di dichiararmi.

Delle Signorie Loro Illme

Perugia 30 Luglio 1764

Devmi, Oblmo Servitore

GiamBatta Salvatori / Priore

Fori Alli Illmi Signori Signori Padroni Colendissimi

Li Signori Priore, e Dottori del Collegio

Urbino

Sopra la qual lettera sentiti dal Signor Priore li pareri fu comune / sentimento, che egli dovesse a nome di tutto il Collegio ringraziare / ufficiosamente il sudetto Signore, e i suoi Colleghi della condescendenza pra/ticataci, ma che in ordine alla seguita nomina noi eravamo / in piena ignoranza della enunciata loro costituzione dal Collegio / e che in avvenire sarà religiosamente osservata con pregarlo in / fine indicare qualunque altra costituzione, che <af>ferisca il / punto di detta nomina affinché possiamo esattamente adempirlo. &C.

Nella sua lettera il Priore di Perugia insiste a più riprese sul fatto che il comportamento del Collegio di Urbino ha leso i loro diritti, o meglio – è il termine che ripete – la loro “libertà”:

- 1) *“giacchè non avendo tutti li nominati quella capacità che si ricerca a norma delle costituzioni rotali, si poteva ricercare, che altra nomina si facesse, onde fra tre veramente capaci, restasse al nostro Collegio la libertà di due prescieglierne”*;
- 2) *“tuttavia non essendo capace il Signor Urbani, restava al nostro Collegio zoppa la libertà, giacchè così veniva obbligato ad approvare li soli due, che tra i nominati si sono trovati capaci”*;
- 3) *“Il nostro Collegio hà voluto per condescendenza ora privarsi di quella libertà, di cui dovendo godere poteva obbligare a fare ancora nomina”*;
- 4) *“né conviene togliere al nostro Collegio la libertà, che hà d’approvare due fra tre sogetti da Loro proposti”*.

Ma la cosa non appare ancora definitivamente conclusa.

Infatti è opportuno fare menzione di un ultimo verbale del Collegio della Rota urbinata, riunito in data 4 ottobre

Adì 4 ottobre 1764

Convocata dall’Illmo Signor Paolo Ugolini la Rota Collegiale con / l’intervento oltre il sudetto delli Signori Archidiacono Pinzoni, Signor Conte Palma, / Signor Canonico Ceccarini, Signor Dottore Biachini, Signor Abate Gio. Battista / Biancalana, e Canonico Paltroni già prescelto il dì 3 Agosto / Uditore della Rota di Perugia, ed ammesso al possesso della medesima / il dì 12 Settembre, lesse il sudetto Signor Priore una lettera del Signor Abate / Cemmi Uditore di questa Legazione diretta a questo signor Luogotenente, / nella quale gl’ingiunge a nome di Sua Eccellenza Monsignor Presidente / di notificare alli Signori Pubblici Rappresentanti d’Urbino d’esserli sta/to inviato dal Magistrato di Perugia un monitorio dell’A.C. da / eseguirsi contro questo Pubblico circa l’insorta controversia sulla / elezione dell’Uditore di Rota Urbinata, il quale Sua Eccellenza rispedì / a Perugia dando a quel Magistrato il permesso, che asseriva / di non poter negare, di farlo eseguire; che però ne rendeva con/sapevole il nostro Magistrato affinché

si prepari alle difese del/le sue ragioni. Sopra della qual novità sentiti dal Signor Prio/re li pareri, fu concordemente risoluto, che col mezzo Signor Prio/re Ugolini, che è attualmente Consigliere, se ne avanzi questa sera / in Consiglio generale la notizia, e gli si faccia istanza, che / si possa su tal affare agire di conserva dal nostro Collegio con il / consiglio di Credenza indipendentemente dal detto Consiglio generale; / e fu anche determinato, che riportata tal facoltà il primo / passo da farsi con la maggior possibile sollecitudine, e prima / che giunga il detto monitorio sia di ragionarsi un memoriale / alla Santità di Nostro Signore per ottenere la interpretazione del Breve / di Clemente XI, la quale varrà inviolabilmente di Legge per / essimerci in avvenire dalle vessazioni che abbiamo dalla / Città di Perugia in quasi tutte le vacanze di quella Ruota.

Innanzitutto il presente verbale ci dà notizia che, come ci si doveva aspettare in seguito alle relazioni intercorse negli ultimi mesi con Perugia e con Roma, il Canonico Paltroni era stato infine “*già prescelto il dì 3 Agosto Uditore della Rota di Perugia, ed ammesso al possesso della medesima il dì 12 Settembre*”: e tuttavia stupisce che il Canonico Paltroni figurò fra i presenti della seduta urbinata del 4 ottobre.

La perplessità è chiarita da quanto si può presumere circa la lettera dell'Abate Cemmi, Uditore della Legazione di Urbino, indirizzata al Luogotenente di Urbino: vi si parlava infatti – come chiarisce il Priore – di un monitorio dell'A.C. evidentemente richiesto ed ottenuto dai Decemviri di Perugia “*circa l'insorta controversia sulla elezione dell'Uditore di Rota Urbinate*”.

Deve trattarsi di un monitorio negativo per la questione di Urbino, perché dal verbale risulta che il Presidente della Legazione, mons. Antonio Branciforte Colonna, ricevutolo dai Magistrati perugini, lo aveva rispedito a Perugia concedendo che ne fosse data esecuzione, ma preoccupandosi di dire al Collegio di Urbino che questo era un “*permesso, che asseriva di non poter negare*”. Ma allo stesso tempo si preoccupava anche di avvisarne la magistratura di Urbino (il Gonfaloniere e i Priori) “*affinchè si prepari alle difese delle sue ragioni*”.

Si decide dunque che parallelamente all'azione dei magistrati della città, anche il Collegio adotti le sue strategie presso il “*consiglio di Credenza indipendentemente dal detto Consiglio generale*”⁴⁰, e, in particolare, che presenti

⁴⁰ Sarebbe assai interessante riflettere sulla presenza, sulla composizione, sulle competenze di questo Consiglio di Credenza: com'è noto nel comune medievale il

al Pontefice (e ciò ancor “*prima che giunga il detto monitorio*”) un memoriale ulteriore per avere la interpretazione autentica del Breve di Clemente XI.

Il comportamento di Perugia è definito come comportamento “vessatorio” e se ne lamenta la ripetitività.

Il mandato di Francesco Veterani doveva finire con l'aprile 1766, e a partire da quella data avrebbe dovuto calcolarsi un nuovo quadriennio, fino all'aprile 1770. Nei verbali del Collegio generale di Urbino (il libro E) non c'è alcun accenno ai rapporti con Perugia per questo periodo, non si accenna a comunicazioni dalla città umbra e viceversa, non si parla di ulteriori nominativi da segnalare, quasi che il rappresentante urbinato fosse rimasto il Paltroni, ovvero anche, in ossequio al monitorio già menzionato, per quel quadriennio fosse stato sostituito con un perugino⁴¹.

Consiglio di Credenza era un consiglio di sapienti (detti silenziarî, perché obbligati al segreto) destinato ad assistere i consoli nel disbrigo delle pratiche più delicate del governo comunale. La Urbino del 1764 non è più un comune medievale, ma il Consiglio di credenza permane nella struttura degli organi cittadini (si noti che è menzionato anche, e con risalto pubblico, nel primo memoriale inviato al Pontefice). Qualche indicazione circa i rapporti fra Consiglio di Credenza e un Consiglio Generale della città (in Urbino il Consiglio dei Quaranta) si leggono, per esempio, in A. PARADISI, *Raccolta di notizie storiche morali e legali per formar il vero carattere della Nobiltà e dell'Onore*, Ferrara 1790, p. 293 (dove si tratta del solo Consiglio Generale e della sua suddivisione in quattro classi, «Il Consiglio d'Urbino, che è amovibile, è composto di quaranta Consiglieri divisi in quattro Classi, la prima di venti Nobili che sono capaci del Confalonierato, prima dignità della Città; la seconda di dieci Cittadini della sfera de' Notari, Mercanti di drappi, Droghieri, e Speciali. La terza, di sei Artigiani capi di Bottega. La quarta contiene Artegiani lavoranti e simili»; per il Consiglio di Credenza forse può valere il confronto con Città di Castello, p. 251, o con Macerata, p. 272). Si veda anche, per vicinanza territoriale, quanto si dice al proposito nelle *Memorie storiche risguardanti la terra di M. Fiore seguite da molte notizie concernenti altri luoghi della Diocesi di Rimini nella Romagna*, di G. VITALI (Rimini 1828), in particolare p. 373 ss. Per l'attività dei Consigli si veda in generale M. SBARBARO, *Le delibere dei Consigli dei comuni cittadini italiani: secoli XIII-XIV*, Roma 2005; ma anche L. TANZINI, *Delibere e Verbali. Per una storia documentaria dei consigli nell'Italia comunale*, in *Reti Medievali Rivista* 14,1, 2013).

⁴¹ Non ci aiutano in questo i depositi dell'Archivio Segreto Vaticano (il fondo S.R. Rota custodisce unicamente la documentazione relativa al tribunale romano), nel quale relativamente alla vicenda risulta reperibile soltanto il seguente documento: «*Segr. Stato, Legaz. Urbino* 68, ff. 229r-231v: *lettera del legato di Urbino a*

Le indicazioni riprendono, invece, a partire dal quadriennio successivo: una lettera proveniente dai Decemviri di Perugia conferma il perdurare dell'obbligo, “*da principiare il primo Maggio 1770, e come segue a finire*”, e in termini tali da assicurare totalmente gli urbinati preoccupati circa il mantenimento del loro privilegio.

Fino a quando però?⁴²

Adi 30 Novembre 1769⁴³

Fu dal Signor Gonfaloniere d'Urbino fatta a me Giovanni Ciccolini, come / Priore di Codesta Alma Rota Collegiale, consegnare una Lettera prove/niente da Perugia del seguente tenore.

Roma in data 26 aprile 1764, con supplica italiana allegata, in cui la città di Urbino comunica al card. Torrigiani, Segretario di Stato di Clemente XIII, di voler rimanere in possesso del privilegio di Clemente XI» (che è il primo memoriale, *supra* p. 539).

Non ci aiutano i Verbali delle Risoluzioni del Collegio dei Dottori di Perugia, che relativamente al periodo in questione sono molto frammentari e decisamente incompleti.

⁴² Cfr. ancora, per altre analoghe vicende: BuU. 49, fasc. 6. *Lettere dei Decemviri di Perugia relative al posto di un cittadino urbinato nella Rota di Perugia, 1801-1805* (su cui *supra*, nt. 35); BuU. 49, fasc. 7. *Nomina dei soggetti all'uditorio di Perugia, 1815*.

⁴³ La presente annotazione-verbale, alla carta 20r. del libro E, appare preceduta (singolarmente) da altra (scritta ugualmente dalla stessa mano e in prima persona) che è datata del giorno successivo in quanto riferisce di un drammatico avvenimento accaduto nella notte fra il 30 novembre ed il 1 dicembre:

Adi p° Dicembre 1769

Sotto il priorato di me Giovanni Ciccolini la notte del giorno p° di Dicembre del 1769 successe che li carcerati, che esistevano in numero di tre nelle Carceri / sopraposte alla Camera, dove si fa il Collegio Rotale, nella sudetta notte ruppero / il pavimento, e soffitto di detta Cancelleria, e gli riuscì di intromettersi nella / medesima, da dove per le finestre due ne sortirono, ed uno aggravato da ferri / restò dentro. Richiesto pertanto del permesso di estrarlo non volli, come / Priore, da me solo, arbitrarne la consegna, ma radunato una specie di / Collegio generale nella Segreteria del Palazzo Pubblico fu risoluto di consegnare / la chiave della sudetta Cancelleria al Signor Podestà, come fu fatto, ed esso / pensò all'estrazione del sudetto carcerato.

Evidentemente nelle preoccupazioni del Priore Giovanni Ciccolini l'urgenza di scrivere dell'evasione del carcerato aveva fatto passare in seconda linea (letteralmente) la lettera di Perugia e la sua importanza, per la quale, del resto, per darne comunicazione, non risulta nemmeno convocato un Collegio generale.

Illmi Signori Padroni Colendissimi

Dovendo seguire l'elezione de nuovi Signori Uditori di questa Rota / nel dì 6 del prossimo mese di Genaro dell'Anno avvenire 1770, per il / futuro quadriennio da principiare il primo Maggio 1770, e come segue / a finire; uno de quali dovendo essere di Cotesta Città a tenore del Breve / della Sacra Memoria di Clemente XI, ne avanziamo alle Signorie Vostre Illustrissime la / notizia, perché voglino compiacersi di render ciò palese a Cotesti Signori Dottori / di Collegio, che vorranno concorrere a detta carica, accioche possino trasmet/tere a Questo Collegio de Signori legisti, secondo il solito le loro istanze, e / requisiti, che si richiedono dalle nostre Costituzioni Rotali. In tal congiun/tura rinoviamo alle Signorie Vostre Illustrissime sempre più costante la nostra divota / oservanza nel atto di confermarci immutabilmente.

Delle Signorie Vostre Illustrissime

Perugia 28 Novembre 1769

Devotissimi, Obbligatissimi Servitori

I Decemviri

Foris:= Agl'Illustrissimi Signori Padroni Colendissimi

Il Signor Confaloniere, e Priori =

Urbino